

Associazione Musicale Arturo Toscanini Corpo Bandistico Città di Ispica

Via Brescia n° 18, 97014 Ispica (RG)

C.F.: 90008710882



OGGETTO: Verbale di Assemblea del 24/06/2023.

In data 24/06/2023, alle ore 20,30, si è riunita presso la Via Brescia n° 18 del Comune di Ispica, l'Assemblea dell'Associazione Musicale Arturo Toscanini Corpo Bandistico Città di Ispica per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo Settore;
- Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 13 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Sig. Moncada Giovanni, che, constatato che sono presenti n° 30 soci aventi diritto di voto su n° 30 soci iscritti all'Associazione dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il Sig. Pappalardo Antonino.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'Ordine del Giorno.

1) Il primo punto dell'Ordine del Giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo Settore.

Il Presidente informa i presenti che, entro il 31 Maggio 2021 era necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo Settore. Il presidente fa presente che la scadenza del 31 Maggio 2021 è posta dall'art. 101, comma 2, del Decreto Legislativo n° 117 del 2017 (d'ora in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore") e la modifica entro tale termine è fondamentale per iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.

Il Presidente presenta, quindi, agli intervenuti la bozza del nuovo Statuto.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale del Codice del Terzo Settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di APS.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto, evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

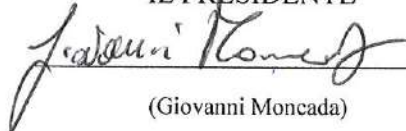
Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione ed alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene, quindi, incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art. 82, commi 3 e 5, del Codice del Terzo Settore).

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara Chiusa la riunione alle ore 21,30.

IL PRESIDENTE


(Giovanni Moncada)


Agenzia Entrate

Direzione Provinciale di Ragusa

Ufficio Territoriale di Modica

Reg. to II. D. 4 LUG. 2023

al N. 228 serie 3

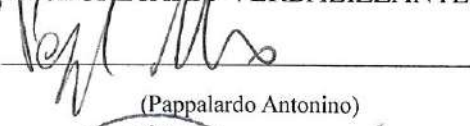
con pagella EURO

ESECUITA

Angelo Bortolotti (*)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
CARO ENRICO BORTOLOTTI

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE


(Pappalardo Antonino)





[Faint, illegible text, possibly a signature or date]

[Faint, illegible text, possibly a date or reference]

STATUTO "ASSOCIAZIONE MUSICALE ARTURO TOSCANINI CORPO BANDISTICO CITTA' DI ISPICA ETS"

Art. 1 - Denominazione

Ai sensi del D. Lgs. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione denominata "Associazione Musicale Arturo Toscanini Corpo Bandistico Città di Ispica" di seguito indicata anche come "Associazione".

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede a Ispica nella Via Brescia n° 18. L'eventuale variazione della sede e della denominazione potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati e non richiederà formale variazione del presente Statuto, salvo successiva comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione potrà istituire sezioni distaccate o sedi secondarie, previa apposita delibera dell'Assemblea ordinaria. L'Associazione ha una durata illimitata.

Art. 3 – Uso dell'acronimo "ETS" o dell'indicazione "Ente del Terzo Settore"

A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione al RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà, quindi, "Associazione Musicale Arturo Toscanini Corpo Bandistico Città di Ispica ETS" oppure "Associazione Musicale Arturo Toscanini Corpo Bandistico Città di Ispica Ente del Terzo Settore". Tale denominazione verrà usata dall'Associazione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 4 - Autonomia

L'Associazione è apolitica e aconfessionale ed opera in assoluta e piena autonomia ed indipendenza rispetto a qualsiasi ente, associazione, potere pubblico o privato. L'Associazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.

Art. 5 – Scopo, finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva, di una o più delle seguenti attività di interesse generale richiamate dall'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 117/2017, prevalentemente nei confronti di terzi ed avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni degli associati. Più precisamente, le attività sono previste alle seguenti lettere dell'art. 5, comma 1, D. Lgs. 117/2017:

- **D)** educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- **I)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017;
- **K)** organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- **L)** formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, del bullismo e della povertà educativa;
- **N)** cooperazione allo sviluppo ai sensi della *legge 11 agosto 2014 n. 125 e s.m.i.*;
- **U)** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla *legge 19 agosto 2016 n. 166 e s.m.i.*, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- **W)** promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della *legge 8 marzo 2000 n. 53* e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della *legge 24 dicembre 2007 n. 277*.

In particolare, l'Associazione persegue le seguenti finalità:

- lo sviluppo dell'associazionismo e del volontariato musicale;
- l'attività didattica aperta a tutti e soprattutto ai giovani mediante l'organizzazione di corsi, scuole e stages di musica;
- la presenza musicale a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali e sportive promosse dalla stessa Associazione oppure da Enti pubblici o privati, comitati ed altre associazioni che lo richiedano;
- l'organizzazione e la realizzazione, anche per conto di terzi, di manifestazioni, raduni, rassegne, concorsi vari di natura musicale;
- l'incentivazione di scambi culturali e gemellaggi musicali con gruppi italiani o stranieri;
- la realizzazione di iniziative pubbliche nei settori della cultura, della didattica e della tecnica musicale;
- la collaborazione con Enti pubblici e privati, con Associazioni culturali e sportive, con Consorzi e Cooperative che perseguono scopi e finalità affini;
- l'adesione ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano obiettivi simili;
- la realizzazione di iniziative di beneficenza volte al sostegno di coloro che versano in condizioni di difficoltà.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione esercita ed organizza, inoltre, attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, nel rispetto dei criteri e dei limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, l'Associazione svolge ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentiti agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'Assemblea dei Soci in materia, è tenuto a rispettare quanto stabilito dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva ai fini di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; inoltre, costituiscono mezzi finanziari le quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.7 – Ammissione e numero dei soci

Il numero dei Soci è illimitato. Possono aderire all'Associazione persone fisiche ed Enti che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle partecipando alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, del cognome, della residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale e relativi recapiti;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera entro 30 (trenta) giorni sulla domanda secondo i criteri non



discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Soci; inoltre, i Soci sottoscrivono la Tessera dell'Associazione, la quale deve essere rinnovata ogni anno.

In caso di rigetto della domanda il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato motivandola. L'aspirante socio può, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

La domanda di ammissione a Socio da parte di un minorenne dovrà essere controfirmata da chi ne detiene la potestà.

Lo status di socio ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 9 del presente Statuto. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

Art. 8 – Diritti ed obblighi dei soci

I soci hanno diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione del programma di attività;
- prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- essere informati dell'ordine del giorno delle assemblee, votare in Assemblea purché iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel Libro dei Soci.

I Soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

- versare la quota associativa dall'importo e secondo le modalità stabilite.

Art.9 – Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per morosità nel pagamento della quota associativa;
- per espulsione.

Il Socio può sempre recedere dall'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata in forma scritta al Consiglio Direttivo che dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare al Socio.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

Il Socio che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione può essere espulso dalla stessa mediante deliberazione del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Il Socio espulso ha 30 (trenta) giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea dei Soci. I Soci espulsi per morosità potranno, dietro apposita domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili; le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

I Soci che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non vantano alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art.10 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
- l'Organo di Revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutte le cariche sociali sono gratuite con la facoltà di prevedere una remunerazione solo per

l'Organo di Controllo e per la Revisione legale dei conti se affidati a persone non Soci.

Art.11 – L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa prevista.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da altro componente del Consiglio Direttivo appositamente eletto dall'Assemblea dei Soci, la quale può nominare anche un segretario verbalizzante.

Nell'Assemblea dei Soci hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel Libro dei Soci. Ciascun Socio ha diritto ad un voto; inoltre, ciascun Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante giusta delega scritta, anche in calce

all'avviso di convocazione. Ciascun Socio può rappresentare fino ad un massimo di 2 (due) soci.

Per i Soci minorenni l'esercizio del diritto di voto è attribuito *ex lege* agli esercenti la potestà genitoriale dei medesimi, ai sensi dell'art. 320 c.c.; i rappresentanti dei minorenni, se non soci, non possono essere eletti alle cariche sociali.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

La convocazione dell'Assemblea dei Soci avviene mediante comunicazione scritta ai Soci, inviata anche per posta elettronica, contenente l'indicazione del luogo, della data e dell'ora di prima e seconda comparizione, non nello stesso giorno della prima, e l'Ordine del Giorno, spedita almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione all'indirizzo risultante sul Libro dei Soci. La convocazione è validamente effettuata anche mediante avviso affisso nella sede legale o avviso pubblicato nel sito internet dell'Associazione.

L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio di esercizio entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso.

L'Assemblea deve essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando è fatta apposita richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci.

L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria; l'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina l'Organo di Controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti se previsti;
- approva il Bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;



- delibera sull'espulsione dei Soci;
- approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- delibera su altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria, invece, delibera su:

- modifiche dello Statuto;
- scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, nonché sulla devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio oppure per delega della metà più uno dei Soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio oppure per delega di almeno i 2/3 (due terzi) dei Soci e in seconda convocazione della metà più uno dei Soci. Per la validità delle delibere occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci presenti.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e trascritto nel Libro dei Verbali dell'Assemblea.

Art. 12 – Il Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo sono devolute le attribuzioni inerenti al funzionamento tecnico, amministrativo ed organizzativo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci tra gli associati in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di componenti compreso tra 3 e

9 (tre e nove) consiglieri. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Si applica l'art. 2382 c.c. riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. In caso di conflitto di interessi si applica l'art. 2475 c.c.; non può essere nominato in qualità di Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di compiere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che ritiene più opportuni per il buon andamento dell'Associazione, esclusi quelli che lo Statuto attribuisce espressamente all'Assemblea dei Soci, ed ha facoltà di conferire incarichi specifici anche a Soci non componenti il Consiglio stesso o a terzi. Il Consiglio Direttivo redige i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, vigila sull'osservanza dello Statuto e adotta provvedimenti a carico dei Soci colpevoli di particolari mancanze, come da precedente art. 9 del presente Statuto.

In particolare, sono compiti del Consiglio Direttivo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- formulare i programmi dell'attività associativa da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere l'eventuale Bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare l'ammissione dei Soci;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- stipulare tutti gli atti, contratti e convenzioni inerenti all'attività associativa assumendone la piena responsabilità;

Stampa delle Entrate - Direzione

- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- decidere l'eventuale quota associativa determinandone l'ammontare;
- ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- curare la tenuta dei Libri sociali dell'Associazioni;
- deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario rispetto all'attività di interesse generale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e può nominare:

- un Vice-presidente: esso coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento;
- un Tesoriere: esso avrà il compito di predisporre il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio trascorso, nonché il bilancio preventivo da sottoporre al vaglio del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere avrà, inoltre, il compito della gestione dell'amministrazione finanziaria dell'Associazione;
- un Segretario: esso è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci e ha il dovere di trascriverli sugli appositi libri affidati alla sua custodia insieme al Libro dei Soci;

In caso di morte, dimissione o espulsione dei Consiglieri prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti. La sostituzione deve essere ratificata dalla successiva Assemblea dei Soci e dura fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza o esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, la successiva Assemblea provvede alla nomina del nuovo Consigliere. Nel caso in cui venga a mancare oltre la metà dei suoi membri, il Consiglio Direttivo decade e l'Assemblea dei Soci provvede alla nomina dell'intero organo.



Tutte le cariche del Consiglio Direttivo sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione; essa deve contenere l'Ordine del Giorno, l'indicazione del Luogo, della data e dell'orario della convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto del termine di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo conservato nella sede dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 13 – Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. Egli è investito dei poteri per l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente è direttamente eletto dall'Assemblea dei Soci tra i propri associati.

Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- firmare gli atti ed i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice-presidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espresso mandato ad altro Consigliere.

La carica di Presidente si perde per:

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- revoca da parte dell'Assemblea ordinaria dei Soci;
- sopraggiunte cause di incompatibilità, ovvero chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.

Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi di cui sopra indicati, il Vice-presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci



entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione e il fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 14 – L'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, qualora nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea dei Soci non necessariamente tra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile.

L'Organo di Controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. Esso nomina al suo interno un proprio Presidente.

Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige giusto verbale il quale va trascritto nell'apposito Libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservate presso la sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei membri dell'Organo di Controllo decadono dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei Soci.

I membri dell'Organo di Controllo, a cui si applica l'art. 2399 c.c. in tema di cause di ineleggibilità e di decadenza, devono essere indipendenti ed esercitare la loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

È compito dell'organo di Controllo:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento.
- esercitare il controllo contabile;

- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5,6,7 e 8 del Codice del Terzo Settore;
- attestare che l'eventuale Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore. L'eventuale Bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, alle quali presenta la relazione annuale sul Bilancio di esercizio.
- ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Nei casi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'Organo di Controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'Organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15 – L'Organo di Revisione

L'Organo di Revisione, qualora nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, è formato da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea dei Soci, non necessariamente tra gli associati. I membri dell'Organo di Revisione devono essere iscritti presso il Registro dei revisori legali dei conti.

Organo di Revisione rimane in carica per 4 (quattro) anni ed è rieleggibile; esso nomina al suo interno un proprio Presidente.

L'Organo di Revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'Organo di Revisione redige apposito verbale, il quale poi va trascritto



nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato presso la sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di Revisione decadono dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei Soci.

I membri dell'Organo di Revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione; l'Organo di revisione ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Infine, l'Organo di Revisione può coincidere con l'Organo di Controllo qualora almeno un componente effettivo dell'Organo di Controllo sia iscritto nel Registro dei revisori legale dei conti.

Art.16 – Libri sociali

I Libri sociali sono i seguenti:

- il Libro dei Soci;
- il Registro dei Volontari;
- il Libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci;
- il Libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- il Libro dell'Organo di Controllo;
- il Libro dell'Organo di Revisione;

Tutti i libri sono tenuti presso l'Associazione a cura del Consiglio Direttivo, salvo il Libro dell'Organo di Controllo ed il Libro dell'Organo di Revisione che sono tenuti dai rispettivi organi.

Ogni Socio ha diritto di esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede dell'Associazione ed alla presenza di almeno un componente del Consiglio Direttivo. Il Socio deve formulare la



richiesta scritta almeno 10 (dieci) giorni prima indicando quali libri intende esaminare. Non è consentito asportare pagine né fare fotocopie o foto dei libri sociali o di qualsiasi altro documento.

Le eventuali spese di ispezione sono a carico del Socio richiedente.

Art. 17 – I Volontari

I Volontari sono persone che per loro scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; inoltre, le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art. 18 – Patrimonio: destinazione e assenza di scopo di lucro

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste, ovvero alle spese di organizzazione e gestione dell'Associazione.

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:



- strumenti musicali in genere;
- attrezzi, parti musicali e partiture;
- contributi pubblici e privati, erogazioni, sovvenzioni o donazioni conferiti dai Soci o da terzi, lasciti testamentari o rendite patrimoniali;
- beni mobili, beni mobili registrati, beni immobili e beni immateriali che a qualsiasi titolo siano di proprietà dell'Associazione;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- proventi derivanti dalla cessazione di beni e/o servizi ai Soci o a terzi;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- crediti, disponibilità liquide sui conti correnti, in cassa e titoli;
- altre entrate compatibili con i principi e le finalità dell'Associazione;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Codice del Terzo Settore è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Se conseguiti utili ed avanzi di gestione, questi devono rafforzare la struttura patrimoniale dell'Associazione per meglio perseguire, con durevolezza nel tempo, gli scopi associativi.

L'Associazione potrà reperire le risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento dei suoi fini sia in Italia che all'estero, presso privati o Istituzioni ed Enti Pubblici.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito scelto dal Consiglio Direttivo.

Art. 19 – Esercizio sociale e Bilancio

L'esercizio finanziario decorre dal 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del Bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio ma comunque un tempo utile per far approvare il Bilancio di esercizio.

Il Bilancio è redatto ai sensi dell'art. 13, comma 1 (bilancio di esercizio e relazione di missione) e, ricorrendo i presupposti, dell'art. 13, comma 2 (rendiconto di cassa), dell'art. 14 (bilancio sociale) e dell'art. 87 del Codice del Terzo Settore e delle relative norme di attuazione.

Il Bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Il Presidente è l'organo sociale competente a porre in essere gli adempimenti connessi con il Bilancio di esercizio e con il Bilancio sociale.

Art. 20 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria dei Soci con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

Ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo Settore, in caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale competente del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. In particolare, il patrimonio verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati dal Consiglio Direttivo presenti sul territorio ed iscritti nel Registro. Tali Enti devono svolgere un'attività di tipo artistico-musicale.

Il parere dell'ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore è reso entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio

con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal *decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82*, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

L'Assemblea straordinaria dei Soci che delibera lo scioglimento dell'Associazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori i quali possono essere scelti anche fra i non soci.

Art. 21 – Norma transitoria

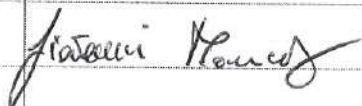
Il presente Statuto diviene operativo all'atto della sua approvazione per quanto concerne l'adeguamento alle norme vigenti.

Ferma restando la facoltà degli organi sociali di decidere integrazioni e modifiche allo Statuto, è altresì loro conferita la facoltà di decidere integrazioni e modifiche statutarie necessarie all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 22 – Norme di rinvio

Il funzionamento dell'Associazione è disciplinato dal presente Statuto e dai Regolamenti interni. Per quanto non espressamente dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi, si applica quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile e dalle normative vigenti in materia.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

